



VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



Verbum e ius

**Predicazione e sistemi giuridici
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks
in the Middle Ages**

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello

**Firenze University Press
2018**

«Satis vulgaria sunt apud praedicatores».
Motivi di riflessione e circolazione di idee
in tema di gioco
tra giuristi canonisti e frati predicatori (secolo XV)

di Marzia Lucchesi

Nel corso del Quattrocento, il fenomeno di una ludicità che si va infiltrando sempre più fra le pieghe del vivere quotidiano getta luce su un articolato rapporto tra giuristi canonisti e frati predicatori. È quanto emerge in merito al gioco d'azzardo, talmente radicato nei comuni medievali da apparire inestirpabile. In questa prospettiva, l'apporto dei frati predicatori si rivela prezioso nel disciplinamento del *ludus azardi* ad opera delle autorità comunali, sia come ispiratori che come estensori di riforme sul gioco. Queste ultime offrono molteplici spunti di riflessione sull'esistenza di un legame di reciproca alimentazione fra dottrina canonistica e predicazione.

During the 15th century, games and entertainment become a more common activity in everyday life and as such imply a complex relationship between preaching friars and jurists. The practice of gambling was so diffused that it was ineradicable from daily medieval life. In this perspective the preaching friars – as inspirers and compilers of reforms – provided a precious contribution to regulate gambling practices through municipal governments. These reforms provide us with many opportunities of analysis on the existence of a bond of mutual encouragement between canon law and preachers.

Medioevo; secolo XV; legge e religione; Pavia; gioco; azzardo; diritto canonico; statuti; Stefano Costa; predicazione; sermone; *ius*; legge; diritto; Ordini mendicanti.

Middle Ages; 15th Century; Law and Religion; Pavia; gamble; canon law; statutes; Stefano Costa; preaching; sermon; *ius*; law; Mendicant orders.

1. *Il disciplinamento giuridico del gioco*

Quale svago e ricreazione dell'animo umano il gioco si riassume in una infinità di espressioni che si declinano con la sensibilità nuova che si va profilando nella società quattrocentesca. Non a caso Le Goff osserva che nella quotidianità «i dadi rotolano su tutte le tavole»¹, per cui *l'homo ludens*² non

¹ Le Goff, *La civiltà dell'occidente medievale*, p. 384.

² Huizinga, *Homo ludens*.

è soltanto il fannullone o il perditempo, il nullatenente o il giocatore dissipatore, il bestemmiatore o chi vive ai margini della collettività. Ma è anche l'onesto cittadino, l'operoso artigiano e, con le dovute cautele, il chierico e il religioso. Salendo nei gradi della gerarchia sociale, l'*homo ludens* è il ricco mercante, il nobile, il giovane rampollo di illustri casate ed anche il giurista di professione. Fonti erudite dicono che giocatori incalliti e impenitenti furono Giovanni Bassiano, Bartolomeo Sozzini, Tommaso Azzio da Fossombrone e Giasone del Maino³.

Ed è questo motivo della trasversalità del gioco a preoccupare non poco le autorità laiche e religiose. Nella società medievale, il tempo dedicato al gioco è il non fare, è il tempo sottratto al lavoro e alla preghiera. Non a caso l'infamia del *lusor* – ovverosia del giocatore d'azzardo e del biscazziere che passa le sue giornate nella baratteria (in quello spazio cioè specificamente riservato dai comuni all'azzardo nel tentativo di controllare/arginare il contagio sociale che ne deriva) – è l'infamia di chi taglia trasversalmente tutti i cicli del tempo, da quelli naturali a quelli artificiali e rituali⁴.

In questa prospettiva, il legislatore comunale opera un'attenta disciplina della realtà ludica. Per rendersene conto, basta sfogliare uno statuto qualsiasi e leggere il contenuto della rubrica riguardante il gioco, la cui struttura è quasi sempre la stessa⁵. In apertura, una serie di divieti riguardanti il *ludus azardi*, la diffusissima zara (il gioco che si faceva con tre dadi «in cui vinceva chi realizzava il numero proclamato ad alta voce prima di gettarli») ⁶, i giochi

³ Von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, p. 292, racconta di Giovanni Bassiano che «ludo (...) deditus nonnunquam pannis exutus nudus remanebat in alea». La fonte da cui Savigny trae la notizia è il *De viris illustribus et de originibus* di Guglielmo da Pastrengo (sul quale si veda il saggio di Bottari, *De viris illustribus*). E così pure Zdekauer, *Sull'organizzazione pubblica del giuoco in Italia nel Medioevo*, pp. 85 e 121. A tener buona la testimonianza di Gabotto, *Giasone del Maino*, p. 37, un giocatore "disperato" fu Bartolomeo Sozzini, il quale «passava le intere notti al tavoliere». E anche Tommaso Azzio, scrive Gabotto, «si appassionava tanto pel gioco degli scacchi che giungeva a fare strana miscela di teorie giuridiche e scacchistiche in un suo libro molto curioso». Eclatante fu poi il caso di Giasone del Maino, il quale (secondo la testimonianza del Panciroli ripresa da Gabotto, *Giasone del Maino*, p. 38, nota 3) travolto dalla passione del gioco, «vendette le vesti, vendette ogni suppellettile, vendette persino i suoi libri» e solo grazie all'intervento paterno, «consacratosi tutto agli studi, in breve riparò i falli passati» (p. 40).

⁴ «Il giocatore d'azzardo taglia trasversalmente tutti i cicli del tempo, da quelli naturali (giorno/notte) a quelli artificiali (lavoro/riposo) a quelli rituali (lavoro/preghiera). La sua vita è una sistematica infrazione all'ordine su cui le altre vite sono costruite»: così Degrandi, *Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo*, pp. 118-119. Inoltre Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 48-53 ove si sottolinea che «il gioco di fortuna appariva infatti, nonostante l'indigenza, le epidemie ricorrenti o le carestie diffuse, uno strumento alla portata di chi avesse voluto moltiplicare le proprie speranze di vita. Per questo approdavano al mondo dell'azzardo persone di ogni ceto sociale e fascia d'età, disposte appunto, per la precarietà economica in cui si viveva, ad affidarsi volentieri e facilmente alla fortuna».

⁵ Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 53-87; Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 324-325; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 69-73.

⁶ «La statutaria usa *ludus açare* o *azardi* o "zogo de azar" per il gioco della zara (...), ma anche per indicare semplicemente il gioco proibito. Per quest'ultimo è adoperato anche *ludus biscacarie* o *biscacie* (alla lettera il gioco "della biscaccia", cioè della bisca, dal luogo in cui lo si praticava)»: così Rizzi, «*Ludus/ludere*», p. 53, nota 1; Zdekauer, *Il gioco in Italia nei secoli XIII e XIV*, (pp. 24-28), pp. 21-25.

cum taxillis cioè con i dadi e i *ludi chartarum* ossia i giochi con le carte. Di seguito, una regolamentazione che stabilisce nel dettaglio tempi e luoghi d'interdizione e che fissa un'articolata serie di sanzioni che colpiscono in vario modo chi gioca e chi assiste, chi presta denaro per giocare e chi gestisce una bisca clandestina e così via. Chiude il dettato normativo della rubrica statutaria la formula «salvo quod ad ludum scacorum et tabularum», che apre alla possibilità di giocare agli scacchi e alle tavole sia pure con delle limitazioni quanto ai tempi e ai luoghi.

Per gli scacchi, l'esenzione del divieto statutario e dunque la sua liceità si collega alla natura intrinseca di questo gioco, tutto basato sull'intelligenza dei giocatori. Per il *ludus tabularum* (un gioco di dadi e di pedine che si fa su di un tavoliere il cui esito dipende dalla fortuna ma anche dall'astuzia dei giocatori)⁷, l'esistenza di una consuetudine favorevole induce il legislatore comunale a consentirne la pratica. Il disciplinamento giuridico del gioco attuato dagli statuari procede sulla scorta del pensiero della dottrina civilistica e canonistica. In altri termini, il legislatore statutario utilizza le teorie dei giuristi dottori e le rielabora, semplificandole in un'ottica normativa finalizzata alle proprie necessità.

In questa prospettiva, l'azione repressiva esercitata dalle autorità comunali – pur nella sua sostanziale ambiguità e intermittenza – mira a circoscrivere in spazi ridotti (e tuttavia tollerati) il gioco d'azzardo e a limitare lo svolgimento di attività ludiche pericolose, come ad esempio le battaglie, in ragione dei pericoli che tali pratiche comportano sul piano della stabilità sociale e dell'ordine pubblico⁸. Qualche esempio giova a illustrare meglio questo punto.

Per quel che concerne la suaccennata tripartizione statutaria fra gioco di mero ingegno, gli scacchi; gioco basato interamente sulla fortuna, le carte e la zara; gioco fondato in parte sulla fortuna e in parte sull'ingegno, le tavole, l'analisi delle fonti testimonia la messa a punto di questa distinzione nella civilistica, già dai tempi della scuola bolognese della glossa, ed anche nella canonistica. Più nello specifico, per quel che concerne gli scacchi, il legislatore statutario non esita a ritenerli leciti in base a quanto stabilito «tam de iure civili quam canonico». In effetti, se così è sul fronte della legislazione statutaria e della scienza civilistica, è invece su quello della canonistica che si definisce al riguardo una variegata casistica dettata dal fatto che ciò che sta a cuore alla chiesa è il profilo morale di questo gioco.

In quest'ottica precisa, la lettura del *Tractatus de ludo* (1478) del canonista Stefano Costa – una trattazione giuridica sul tema del gioco tra le pri-

⁷ Come nota Zdekauer, *Il gioco in Italia nei secoli XIII e XIV*, pp. 23-24, il gioco delle tavole si distingue da quello dei dadi per il fatto che in esso si adoperano «le pedine e lo scacchiere, sopra di cui (...) ora si gettano i tre dadi. La parola *tabula* non significa lo scacchiere, ma la pedina; lo scacchiere si chiama *tabolerium*. È ovvia la disposizione degli statuti, che si debba giocare con tutte le tavole («cum omnibus tabulis»), il che vuol dire con trenta tavole («cum triginta tabulis»).

⁸ Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 39-102; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 73-81.

missime del genere – si rivela quanto mai istruttiva. Apprendiamo difatti dal giureconsulto pavese che nella canonistica riguardo ai laici si distingue tra gioco degli scacchi lecito, in quanto esercitativo della *virtus animi*, e gioco degli scacchi illecito nel quale la *principalis intentio ludendi* è invece quella di lucrare e di spogliare il prossimo⁹. Se è la *causa avaritiae* a prevalere (ovvero la bramosia di ricchezza e la sete di denaro) il gioco diventa peccato e i proventi da esso derivati devono essere restituiti o elargiti in elemosina. Su questo fronte è interessante cogliere l'utilizzo da parte della canonistica delle dottrine teologiche maturate in tema di penitenza e di *male ablata*, intendendosi con questa espressione i lucri derivanti dal peccato.

Riguardo ai chierici, invece, Costa dà conto di due diverse opinioni espresse dalla canonistica, la prima più indulgente, volta a consentire il gioco degli scacchi a condizione che i chierici «non negligent domino deservire», cui aderisce lo stesso Costa; la seconda, più severa, centrata su quel fattore-tempo cui poc'anzi si accennava. Gli scacchi richiedono una concentrazione che sottrae tempo alla preghiera e ciò basta a considerarli una pratica dannosa dalla quale i chierici devono rifuggire¹⁰.

Riguardo alle tavole, il fatto che si trattasse di un gioco *mixtus*, poco pericoloso e basato in parte sulla fortuna e in parte sull'ingegno, induce il legislatore statutario a tollerare questo tipo di svago sia pure con delle limitazioni. A questo proposito è interessante notare come un'analogia apertura nei confronti di questo passatempo sia espressa da una corrente minoritaria della canonistica e in particolare da Giovanni d'Andrea, il quale considera le tavole prive di quei *mala occurentia* che caratterizzano i giochi d'azzardo¹¹. L'opinione *communis* è però di segno contrario. Costa ci informa che proprio a motivo della suddetta *mixtura* la gran parte della canonistica considera le tavole fonte di tutte quelle depravazioni (le bestemmie, gli inganni) che scaturiscono dal gioco d'azzardo, sicché le tavole sono da considerarsi illecite come la zara¹².

E veniamo all'azzardo. La condanna della zara è espressa con forza e decisione dalla dottrina. *Ludus est crimen* ripetono civilisti e canonisti. Per i canonisti, cui sta a cuore il profilo morale del gioco, l'azzardo oltre che un

⁹ Stefano Costa, *Tractatus de ludo*, f. 166r, nn. 24-28. «Quest'ultima considerazione e il risalto che il dottore conferisce alla *damnata intentio* dei giocatori offrono il destro per svolgere due ordini di riflessioni. Il primo sottolinea (...)l'importanza veramente centrale del fattore psicologico, dell'*animus ludendi*, nel pensiero del canonista pavese. Il secondo riguarda invece la pratica effettiva degli scacchi. La *damnata intentio* sulla quale si appunta l'interesse del *doctor* testimonia, sia pur indirettamente, come anche un gioco «in ingenio totaliter consistente» potesse essere abilmente condotto dalle parti sul piano di una pericolosa ambiguità oscillante fra una liceità formale (derivante dalla "copertura" fornita dal *ludus scachorum*) e una illiceità sostanziale (l'azzardo) e come in definitiva, sulla base di queste circostanze, i confini fra lecito e illecito risultassero quanto mai incerti e labili». Così Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», p. 149. Sulle vicende librarie che interessano la diffusione e la stampa del *Tractatus de ludo* di Stefano Costa, si veda Lucchesi, *Il «Tractatus de ludo» di Stefano Costa*.

¹⁰ Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 73, 148-153.

¹¹ Giovanni d'Andrea, *In tertium decretalium librum novella commentaria*, ad C. 15, X, III, 1 f. 6r, n.13.

¹² Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 60, 148, 287; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 70, 78-81.

grave crimine è un peccato mortale, è un *ludus contra Deum*. Ugucione, ad esempio, nella sua *Summa* al Decreto graziano di fine XII secolo (1188-1190) è chiarissimo nel dire che l'azzardo è un peccato mortale sia per i chierici che per i laici, tale da giustificare rispettivamente l'inflizione della pena della deposizione e della scomunica¹³.

Una diversa impostazione riguarda invece il problema dei lucri derivanti dall'azzardo¹⁴. Per la civilistica il dibattito si sviluppa per tempo attorno alle due posizioni: quella minoritaria del Piacentino che, applicando gli schemi della *condictio ob turpem causam*, sostiene il valore vincolante dell'obbligazione in cui la turpe causa coinvolge entrambe le parti con la conseguenza della irripetibilità del pagato. E quella dominante di Azzone che invece considera nulle le stipulazioni contratte al gioco in quanto vietate dalle leggi giustiniane con la conseguenza della *repetitio*, ovvero della ripetéibilità del pagato¹⁵.

Per la canonistica la questione è più complessa dal momento che l'azzardo è al tempo stesso «un comportamento peccaminoso, un'attività vietata dal diritto ecclesiastico e una pratica proibita dalla legislazione romano-bizantina»¹⁶. In questa prospettiva, per i canonisti si pone il difficile compito di raccordare il pensiero della civilistica con la dottrina della penitenza. Fondamentale è a questo proposito il contributo del frate domenicano Raimondo da Peñafort il quale, agli inizi del XIII secolo, nella sua *Summa de paenitentia* (1225-1227), che è un manuale per i confessori, distingue in base alla «disposizione d'animo dei giocatori» l'ipotesi in cui taluno gioca «voluntarius et ex cupiditate» da quella in cui il giocatore è invece «invitus per vim vel per nimiam alterius importunitatem».

Nel primo caso, chi vince dovrà restituire la vincita nel foro di coscienza. Nel secondo, invece, in cui si riscontra una situazione di prevaricazione, se chi è stato costretto a giocare vince non dovrà restituire la posta ma dovrà devolverla ai poveri («pauperibus erogare»). Inoltre Raimondo distingue il caso di chi «causa recreationis, modicum lusit, dummodo alium ad ludum non compulerit, ut supra», in cui il vincitore non è tenuto a restituire ma dovrà comunque elargire in elemosina, da quello in cui il gioco coinvolge servi, minori, monaci, mogli, furiosi, prodighi e altre categorie di persone nei confronti delle quali il vincitore «indistincte tenetur (...) restituere» al tutore o

¹³ Huguccio, *Summa Decretorum*, Parma, *Biblioteca Palatina*, ms Parm. 1122, f. 31 va (in D. 35. c.1). Sul punto si veda Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 54.

¹⁴ Sul quale sono da vedere i lavori di diverso taglio di Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, e Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*.

¹⁵ Piacentino, *Summa Codicis*, ad C. 3, 43, «de religiosis et sumptibus funerum et aleae lusu et aleatoribus», p. 129; Azzone, *Summa super Codicem*, ad C. 3, 43, «de religiosis, et sumptibus funerum, et aleae lusu, et aleatoribus», p. 103. Sul punto Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 329-343; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 158-159.

¹⁶ Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 350-361; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 87.

al curatore¹⁷. Si tratta di una casistica complessa destinata a essere ripresa più avanti da Tommaso d'Aquino e poi anche, come vedremo, dalla omiletica quattrocentesca¹⁸.

Ciò che dunque emerge con evidenza dal pensiero del penitenziere catalano è che chi trae profitto dall'azzardo acquisisce beni senza averne titolo. Pertanto chi detiene tali beni senza giusta causa li deve restituire (*restitutio*) al giocatore che ha subito il danno. In questa specifica ipotesi, la *restitutio* della vincita consente al peccatore di ottenere l'assoluzione¹⁹. Solo in mancanza di danno il confessore può invitare il giocatore a elargire ai poveri i lucri ottenuti dal gioco (*largitio*) trattandosi di una acquisizione comunque riprovevole.

2. L'apporto dei frati predicatori

E veniamo ora al contributo dei frati predicatori che in tema di gioco è preziosissimo perché capace di rafforzare l'azione moralizzatrice della Chiesa attraverso la capillare diffusione del suo messaggio²⁰.

La novità della predicazione minoritica quattrocentesca si inquadra alla luce del fatto che la Chiesa sente il bisogno di riaffermare la sua credibilità e la sua autorità gravemente incrinata nel corso del Trecento dalla lontananza della sede apostolica e dallo scisma d'Occidente²¹. In questa prospettiva, la predicazione, «punto di forza, degli ordini dei mendicanti», si rinnova nel segno di una concreta attenzione per i bisogni e le necessità della gente e di una «consapevolezza (...) di essere mero strumento di una volontà e di una voce che è quella di Cristo»²². Si definisce così «un nuovo modello di predicazione»²³ capace di andare incontro «alle immediate esigenze, ai gusti, alla capacità emozionale, alla cultura in senso lato, del pubblico»²⁴. In altri termini, sul

¹⁷ Raimondo da Peñafort, *Summa de paenitentia, Commentariorum pro religiosis*, II, tit. 9, n.12, col. 573. Sul punto si vedano Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 373-375; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 86-89; 95-99; 433-434; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 160-161.

¹⁸ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 32, ar. 7, ra 2. Sul punto si vedano Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 380-382; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 111-141; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 161-162.

¹⁹ In conformità con la massima agostiniana «non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum» confluita nel canone graziano *Si res aliena* C. XIV, q. VI, c. I.; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 89.

²⁰ Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, pp. 165-169 ove si sottolinea come «nel Quattrocento (...) la predicazione non solo fu più sistematica e capillare ma anche più incisiva soprattutto laddove parlava di rigenerazione spirituale, di moralizzazione dei costumi e di punizione dei vizi. Si spiegano così i sempre più numerosi attacchi alle istituzioni quando si dimostravano incapaci di porvi un rimedio, e agli uomini che perseverando nel peccato andavano incontro alla dannazione eterna»; si veda anche Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*.

²¹ Delcorno, *La predicazione nell'età comunale*, pp. 7-10; Miccoli, *Bernardino predicatore*, p. 13; Rizzi, «*Ludus/ludere*», p. 20.

²² Miccoli, *Bernardino predicatore*, p. 15.

²³ Rizzi, «*Ludus/ludere*», p. 21.

²⁴ Zafarana, *Bernardino nella storia della predicazione popolare*, p. 275 [p. 67]. Sul punto an-

piano espositivo, il linguaggio del predicatore si fa più sciolto, più realistico, più incisivo, mentre sul piano psicologico la sua efficacia si misura nella capacità di spaventare e di riscattare il peccatore e di indurlo al pentimento. Ciò favorisce una presa di coscienza da parte del predicatore nei confronti dei vizi del tempo con una significativa attenzione per la realtà ludica nei suoi variegati aspetti. Prova ne è il fatto che mentre nelle raccolte omiletiche del Trecento gli accenni al gioco sono piuttosto scarsi, a partire dal Quattrocento essi si infittiscono al punto che nel repertorio di ogni predicatore non manca quasi mai un sermone dedicato al gioco²⁵.

Ma l'interesse per il gioco si lega anche a un'altra importante circostanza. Come è noto, nel corso del XV secolo i comuni medievali richiedono l'intervento dei frati predicatori. L'incapacità degli statuari nel fronteggiare i pericoli derivanti da pratiche ludiche illecite e pericolose induce costoro a rivolgersi ai frati. È ciò che accade, ad esempio, a Perugia dove nel 1425 gli uomini del comune invitano fra Bernardino da Siena in città nel tentativo di abolire la pericolosissima costumanza della battaglia che si combatte in piazza con lanci di sassi. Lo stesso accade a Firenze verso la fine del Quattrocento con Savonarola che riesce a impedire il gioco dei sassi²⁶.

Più di frequente l'intervento dei frati scaturisce però dal bisogno di sconfiggere la diffusissima zara. Nei loro sermoni, i frati si scagliano non soltanto contro i giocatori d'azzardo ma anche contro gli ufficiali del comune, in particolare i giudici, colpevoli, come i giocatori, del male che deriva da questa pratica diabolica per il fatto di non applicare le leggi che disciplinano l'azzardo con la dovuta fermezza. In questo modo essi, con il loro comportamento corrotto, anziché contrastare il gioco finiscono col favorirlo.

L'accusa di corruzione è mossa ai giudici senesi da Bernardino da Siena nel 1427, che non risparmia a essi tutto il suo disprezzo²⁷, dal momento che per il

che Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 329-331.

²⁵ A cominciare da Bernardino da Siena la cui predicazione contro il gioco «per tutto il corso del Quattrocento (...) si rivelò la più originale ed esauriente» e anche la più severa. Sul punto, considerazioni in Rizzi, *"Ludus/ludere"*, pp. 22, 25-38, 131; Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*, p. 82.

²⁶ Le "battagliole" erano pratiche ludiche largamente diffuse in Italia nel corso del Trecento e del Quattrocento. Combattute con i pugni o con i sassi, furono sovente all'origine di sanguinosissimi scontri e di vere e proprie guerriglie urbane. Sull'antica usanza della sassaiola a Perugia si veda Rizzi, *"Ludus/ludere"*, pp. 22, 100, 144. Inquadrano il fenomeno delle "battagliole" Settia, «*Ut melius doceantur ad bellum*»; Crouzet Pavan, *Quando la città si diverte*; Zorzi, *Battagliole e giochi d'azzardo a Firenze*, pp. 82-86; Settia, *La "battaglia"*.

²⁷ «Talvolta fa così uno rettore (...) manda il bando, che niuno biastemi Iddio, che non si vadi di notte, che non si giuochi (...) mandato il bando, vanno facendo la cerca (...) e talvolta truovano chi va di notte, e chi gioca, e chi biastemia Iddio; sarà menato a la signoria far far lo pagare la pena». Ed ecco che « Subito giognarà uno al rettore: o missere (...) avete il tale, il quale fu trovato di notte; io vi prego che voi gli facciate grazia (...). Oh! dice il rettore, li statuti dicono sì e sì: oh! non udi elli il bando? (...) Dice colui: oh, elli è usanza di mandare il bando, e così anco è usanza di fare queste tali grazie. Elli appena il sa disdire, e così il lassa»: Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427*, pp. 732-733. Sul punto Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, pp. 167-168; Rizzi, *"Ludus/ludere"*, pp. 106-107.

frate è «ingiustizia gravissima non punire i malvagi»²⁸. La stessa indignazione condurrà qualche tempo dopo fra Giacomo della Marca a bollare come *periurii* gli ufficiali del comune che non fanno «observare statuta quod non ludatur»²⁹. Dal canto suo Bernardino da Feltre denuncia apertamente il comportamento di «qui debent providere, peius aliis faciunt lusores e baratarie publice»³⁰.

Le critiche dei frati predicatori investono non solo il sistema giudiziario ma anche quello normativo di cui lamentano svariate lacune. «Ubi sunt tot pulcre leges contra barateri?» si chiede Bernardino da Feltre nel predicare ai Pavesi³¹. In questa prospettiva, nel corso del Quattrocento essi intervengono a fianco degli statutari come ispiratori ma anche come estensori di riforme sul gioco. È il caso, ad esempio, di quelle dettate da Bernardino da Siena nel 1425 a Siena e a Perugia (con gli *Statuta bernardiniana*) e probabilmente, l'anno dopo a Todi³². O dei regolamenti scritti a Lanciano e Ortona nel 1427 da Giovanni da Capestrano³³. E di quelli predisposti da Giacomo della Marca a Macerata (1426), a Recanati, a Todi (1444) e a Terni. E da Matteo da Camerino a Fermo nelle Marche (1450)³⁴. Su questo articolato rapporto fra i comuni medievali e i frati predicatori non è possibile, in questa sede, dire di più.

Ciò che invece è importante sottolineare è la maggior severità della normativa varata dai predicatori rispetto a quella precedente. Se è vero che, come ha rilevato la più recente storiografia, la ragione di questo inasprimento sarebbe da ricercare più che nell'azione dei frati, nella nuova organizzazione del potere che succede al comune cittadino e che fa capo all'ordinamento signorile³⁵, non sembra dubitabile che in questa delicata fase di passaggio essi abbiano tratto una precisa ispirazione dalle fonti canonistiche. Si consideri, ad esempio, il gioco degli scacchi e quello delle tavole, ambedue consentiti dal legislatore statutario, sia pure con qualche limitazione. Ebbene, uno sguardo agli statuti riformati dai predicatori illustra il proposito di azzerare pressoché la pratica di questi due giochi. Pur senza citare espressamente le fonti, i frati

²⁸ Miccoli, *Bernardino predicatore*, pp. 19-20.

²⁹ Iacobus de Marchia, *Sermones Dominicales*, p. 201. Sul punto Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, pp. 167-168; Rizzi, "Ludus/ludere", pp. 106-107.

³⁰ Sermoni del beato Bernardino Tomitano da Feltre, sermo 69: *De iustitia*, p. 351.

³¹ *Ibidem*.

³² E anche a Brescia, Orvieto, Gubbio, Verona, Massa Marittima. Sul punto Maire Vigueur, *Bernardino et la vie citadine*, pp. 253-282, pp. 275; Cardinali, *Il santo e la norma*, pp. 183-191; Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, pp. 163-165; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 332, nota 5.

³³ Sulla figura di questo predicatore si veda Quagliani, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano*, pp. 193-239; e ora il contributo di F. Sedda in questo volume. Inoltre Nardi, *I rapporti tra Bernardino e Mariano Sozzini il vecchio*, pp. 313-334. Sul ruolo di Capestrano negli statuti bernardiniani di Perugia del 1425 si vedano Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, p. 164, nota 66; Cardinali, *Il santo e la norma*, p. 186.

³⁴ Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa*, p. 165.

³⁵ Sul punto Maire Vigueur, *Bernardino et la vie citadine*, pp. 275-280; Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*; Rizzi, "Ludus/ludere", pp. 109-120, 149-163 in particolare le pp. 149-152; Cardinali, *Il santo e la norma*, pp. 188-189; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 332-333.

predicatori traggono spunto dalla canonistica maggioritaria che accomuna il gioco delle tavole a quello d'azzardo e guarda agli scacchi con forte sospetto³⁶.

L'idea di un collegamento, se non addirittura di un legame di reciproca alimentazione fra dottrina canonistica e predicazione, si conferma poi in tema di azzardo. Per la canonistica, come si è già detto, l'azzardo è un *crimen* e al tempo stesso un *ludus contra Deum*, un peccato mortale fonte a sua volta di molteplici peccati. Limpida è al riguardo la testimonianza di Raimondo il quale nella sua *Summa de paenitentia* scrive che l'azzardo è un «magnum peccatum» fonte di una serie di vizi, di nefaste conseguenze, ben nove, che egli elenca in rapida sequenza: il desiderio di lucrare e la volontà di spogliare il prossimo, l'usura, la menzogna, la bestemmia, la corruzione, lo scandalo, il disprezzo dei divieti imposti dalla chiesa e la perdita di tempo, cioè l'ozio³⁷.

Qualche decennio più tardi Enrico da Susa si spinge più in là. Nella sua *Summa aurea* (1250-1261) egli si cimenta addirittura in una composizione in versi nella quale il cardinale di Ostia aggiunge ai nove vizi indicati da Raimondo altri sette per un totale di 16 *crimina*. Si inizia con il disprezzo per il divieto della Chiesa, l'usura e la rapina, per poi proseguire con la bestemmia, il furto, la violenza, il falso. Il gioco è inoltre «mortis causa» dal momento che, spiega l'Ostiense, dall'azzardo fatalmente scaturisce un vero e proprio iter criminoso che in breve conduce dalle male parole alle percosse, e dalle percosse all'omicidio. Seguono, da ultimo, la *deceptio*, la *perditio temporis*, il *desiderium lucrandi*, la *corruptio*, l' *adulatio* e la *vita turpis*³⁸. La «filastrocca» è facile da mandare a memoria, tant'è che la topica dei peccati di gioco si diffonde per tempo in ambito penitenziale per poi approdare a quello dell'omiletica quattrocentesca³⁹: «satis vulga-

³⁶ Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*; Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 114-115 e 131.

³⁷ S. Raimondus de Pennafort, *Summa de paenitentia*, II, tit. 8, n. 11, col. 572: «Quam magnum peccatum sit patet, inter alia, ex novem quae in talibus ludis attenduntur. Primum, desiderium lucrandi: ecce cupiditas, quae radix est omnium malorum. Secundum est voluntas spoliandi proximum: ecce rapina. Tertium est usura maxima, scilicet, undecim pro duodecim, non solum in anno vel mense, sed in eadem die. Quartum est multiplicata mendacia et verba otiosa et vana. Quintum est blasphemia: ecce haeresis. Sextum, corruptio multiplex proximorum qui ad ludum inspiciendum de consuetudine prava conveniunt. Septimum est scandalum bonorum. Octavum contemptus prohibitionis sanctae matris ecclesiae. Nonum est omissio temporis et bonorum quae in illo tempore tenentur facere». Sul punto, considerazioni in Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 363-364; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 56; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», p. 75.

³⁸ Enrico da Susa, *Summa aurea*, rubr. «de excessibus praelatorum et subditorum», V, f. 439r, n. 5: «Haec cum taxillis ludendo crimina fiunt / ecclesiae spretus, usuraque rixa, rapina / scandala, tum nuge, blasphemia, tum faciendi / furti doctrina, et violentia, copia falsi / et mortis causa, deceptio, perditioque temporis ac desiderium, corruptioque ingens / istis praedictis adulatio, vitaeque turpis». Sul punto, Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, pp. 364-366; Ceccarelli, *Il gioco*, pp. 56-57; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», p. 76.

³⁹ Sulla «sapienza espositiva e psicologica» dell'omiletica quattrocentesca, ricca nei suoi contenuti di «sequenze di versi atti alla memorizzazione, schemi e tracce brevissime, di poche linee, che si intuisce facilmente utilizzati e riutilizzati in continuazione come canovaccio per la predicazione» si vedano Miccoli, *Bernardino predicatore*, pp. 21-22; Quaglioni, *Un giurista sul*

ria sunt apud praedicatores» scrive a questo proposito il canonista pavese Stefano Costa⁴⁰.

In effetti, questo catalogo dei vizi – sia quello di Raimondo che quello dell'Ostiense – è largamente sfruttato dai frati predicatori. Sul fronte della comunicazione esso contribuisce a rendere ancora più sferzanti e corrosivi i loro sermoni⁴¹. Bernardino da Siena, ad esempio, lo utilizza e riutilizza come una sorta di canovaccio per la predicazione. Egli difatti lo accorcia e lo allunga a seconda del bisogno, e lo impiega come schema di base per scriverci su le sue prediche sul gioco. Così, nel *Quaresimale* fiorentino del 1424, Bernardino media tra Raimondo e l'Ostiense, nel senso che egli aggiunge tre peccati ai nove già indicati dal frate catalano (la frode, l'ira e la disperazione; la disperazione che conduce alla morte) con un significativo sconto sul totale dal momento che, dice Bernardino, l'«Ostiense ne pone (...) quindici peccati, e io te gli riducerò a dodici»⁴².

L'anno dopo, rivolgendosi ai senesi, Bernardino tiene invece un sermone infuocato. Il suo proposito è quello di spaventare la folla; in quest'ottica egli traduce a parole una visione diabolica dell'azzardo in cui la barattaria è la chiesa contraria a Dio. Si tratta di una rappresentazione «tutta bernardiniana» sulla quale è opportuno soffermarsi in breve⁴³. In essa i cardinali vendono le barattarie, i vescovi le comprano, i preti sono i giocatori, le chiese parrocchiali sono i ridotti dove si disfanno le anime, le pievi sono le taverne. La liturgia che si pratica in questa chiesa è a sua volta diabolica. L'altare è il tavoliere, la messa ha i nomi dei vari giochi d'azzardo, il messale sono i dadi e chi ascolta la messa del diavolo è «chi sta a vedere giocare»⁴⁴.

L'equivalenza fra gioco d'azzardo ed emanazione satanica induce Bernardino ad allungare di parecchio la lista del Peñafort. Di conseguenza egli afferma che ben sedici sono le *malignitates* che «escono» dal gioco. Nove sono i peccati già elencati dal canonista catalano che ora vengono passati in rassegna uno per uno e corredati di *exempla* in modo da spiegare bene in cosa consistano. A essi si aggiungono sette malignità indicate da Bernardino per un totale, appunto, di sedici. Spiega così il frate che il gioco d'azzardo è «camara d'avarizia» sì che «uno che attende al giocare (...) giocherebbe quello che à e quello che non à, e volentieri vendarebbe la moglie per avere denari». L'azzardo è «robbaria domestica», cioè rapina perché, dice il frate, «vedi tale avere quattro, sei, dieci fiorini, e subito li so' stati tolti». L'azzardo è usura o

pulpito. Giovanni da Capestrano, pp. 197-198.

⁴⁰ Costa, *Tractatus de ludo*, VII, f. 167r, n. 39. Sul punto Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 76-77.

⁴¹ Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 57-59; 336.

⁴² Bernardino da Siena, *Le prediche volgari, sermo 1: Del peccato del gioco*, pp. 425-443, p. 426. Sul punto Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 337, nota 12.

⁴³ Rizzi, «*Ludus/ludere*», p. 35, nota 57.

⁴⁴ Bernardino da Siena, *Prediche volgari del 1425, sermo 12, Questa è la predica del gioco*, pp. 180-183. Sul punto si veda, oltre a Rizzi (cfr. nota precedente), Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 338, nota 16.

«peggio che usura», perché «uno usuraio presterà trenta o quaranta per cento»⁴⁵. L'azzardo è fonte di «bugie, frasche e vizii» oltre che di bestemmie, e «bastemiare Idio», ricorda Bernardino, è peggio che uccidere un uomo. L'azzardo è «corruzione della gioventudine» ed è «scandalo de' buoni» perché «cotale vizio» è di cattivo esempio per chi ha moglie e figlioli. L'azzardo è disobbedienza alla Chiesa; è perdita di tempo, perché «il tempo se ne va, e tu non puoi riaverlo» e lo lasci passare «senza vertù».

Seguono poi le sette malignità indicate da Bernardino. La prima è che l'azzardo è «camera di tradimenti», quelli messi in atto dai bari che tengono i dadi falsi e dai berti che allettano i compagni a giocare nelle taverne. Questi dicono «facciamo un boccale di vino, e a poco a poco conducono il mercante che va per fare sua mercanzia a gioco» e così «gli traggono tutti i denari della borsa e di mano piacevolmente». La seconda è che l'azzardo è «camera di rabbia. Quanti omicidii si fanno e so' fatti per lo gioco!» esclama il frate che fa l'esempio di certi compari che «da parole vennero poi all'ucisione per lo gioco». La terza è che l'azzardo è «camera di disperazione». Qui il frate fa l'esempio di un mugnaio di Asciano che «avendo giocato e perduto, tornando a casa, s'impiccò per la gola lui stesso per disperazione». E racconta di un giocatore che una decina d'anni addietro, dopo aver perso al gioco aveva venduto l'anima e il corpo al diavolo per giocare ancora. Il diavolo in specie di grifone lo ferì di notte ad una spalla, «per la quale ferita» il giocatore morì nel giro di tre giorni. Ancora, a Certaldo «uno (...) aveva giocato e perduto. Infino ebbe questione cor uno che era fratello d'uno suo compare, e ucciselo per lo giuoco de' naibi, che n'andava quattro fiorini». Infine, il frate scuote i senesi rammentando loro che l'azzardo è «camera di idolatria, di oziosità, di poltronìa oltre che di pazzia»⁴⁶.

Tra i peccati che derivano dall'azzardo, i predicatori danno risalto soprattutto alla bestemmia, il più grave dei peccati dell'uomo contro Dio. Scrive a questo proposito Costa che «referuntur etiam multa exempla, ex quibus apparet talem ludum abhorrendum esse propter vindictam quam passi sunt multi a Deo in puncto vitae suae qui ludentes eum blasphemaverunt»⁴⁷. Per i predicatori gioco e bestemmia sono un binomio inscindibile tanto che il *topos* del giocatore blasfemo ricorre di frequente nei sermoni quattrocenteschi. Nelle prediche bernardiniane capita spesso di imbattersi in *exempla* nei quali con toni apocalittici si descrive «la fine terribile che incombe sul giocatore blasfemo»⁴⁸.

La gran parte degli «esempi bernardiniani si ispira alla storia passata e soprattutto a quella contemporanea, a episodi di cronaca spicciola, ai costumi

⁴⁵ Per Bernardino il giocatore al pari dell'usuraio accumula grandi ricchezze avvalendosi del tempo che non è dell'uomo ma appartiene a Dio, con la differenza che l'usuraio può impiegare un tempo più lungo mentre al giocatore può bastare un'ora per lucrare sul prossimo. Sul punto Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 26-29; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 178-180.

⁴⁶ Bernardino da Siena, *Prediche volgari*, pp. 173-179.

⁴⁷ Costa, *Tractatus de ludo*, f. 167r, n. 40.

⁴⁸ Zdekauer, *Il gioco in Italia nei secoli XIII e XIV*, (p. 54), p. 51; Mehl, *Entre culture et réalité*, p. 814; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 58 e 336; Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 25-26, 30-32, 120-124.

e alle superstizioni degli uditori»⁴⁹. Così il frate racconta di un «giocatore che avendo perduto, gli era rimasto un grosso pisano dove era la vergine Maria. Esso prese la daga e diè in su la imagine della vergine Maria: e di subito n'uscì sangue, e assai poteva lavare che sempre n'usciva sangue». E ancora di un altro giocatore in quel di Fiorenzuola, che «molto dirotto al bastemmiare fu preso dal diavolo».

Come è stato osservato, «la tecnica bernardiniana dell'*exemplum* va compresa nell'ambito delle preoccupazioni pastorali del santo e secondo le regole di una fine tradizione retorica propria della predicazione»⁵⁰. In questa prospettiva, mentre i reggitori del comune guardano al *crimen* e condannano di conseguenza chi contravviene ai divieti posti dallo statuto, i predicatori guardano invece all'anima del peccatore di cui cercano la salvezza tramite il pentimento e la confessione. Rinunciare al gioco e pentirsi dunque. A questo mira la lotta all'azzardo condotta anche mediante la pratica dei falò delle vanità con i quali Bernardino e i massimi predicatori del Quattrocento invitano i penitenti a bruciare sul rogo dadi, scacchi e tavolieri e ogni altro arnese di gioco⁵¹.

Oltre all'astensione dal gioco, i predicatori sollecitano una serie di soluzioni concrete utili a favorire il pentimento e a ripristinare il legame con Dio. Anche qui si coglie la circolazione di idee fra canonisti e frati predicatori. Nel senso che essi distinguono l'ipotesi in cui la vincita si è verificata a danno di non consenzienti da quella in cui le parti giocano per libera scelta, sollecitando nel primo caso il vincitore a restituire al *dominus*, al marito o al tutore. Nel secondo, a restituire al giocatore perdente «pro amore Dei» al fine di riconciliarsi con Dio e ottenere così l'assoluzione dal peccato, nel solco della distinzione tracciata a suo tempo da Raimondo da Peñafort⁵².

3. *Scienza di giuristi, scienza di predicatori.*

Il tema del gioco sembra dunque offrire svariate testimonianze circa l'elevato tasso di cultura giuridica dei predicatori. Una circostanza, quest'ultima, che getta luce sullo «stretto e inscindibile rapporto fra cultura universitaria e predicazione popolare»⁵³.

⁴⁹ Delcorno, *La predicazione nell'età comunale*, pp. 19-21; Delcorno, *L'exemplum nella predicazione di Bernardino*, p. 79.

⁵⁰ Delcorno, *L'exemplum nella predicazione di Bernardino*, p. 74.

⁵¹ Rizzi, «*Ludus/ludere*», pp. 126-130; Miccoli, *Bernardino predicatore*, p. 23.

⁵² Si veda *supra*, nota 17.

⁵³ Zafarana, *Bernardino nella storia della predicazione popolare*, pp. 45-46. Tale rapporto, sottolinea Quaglioni, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano*, pp. 198-206 risulta «evidente in Bernardino, i cui sermoni, costruiti spesso con materiale tratto in quantità dalla letteratura giuridica commentariale, canonistica e civilistica, potrebbero essere scambiati per trattatelli giuridici (e allo stesso modo vi sono opere di giuristi di spicco – è noto il caso del senese Mariano Sozzini il Vecchio – che sono state fortemente influenzate dalla sua predicazione)», come anche in Giacomo della Marca. Mentre è addirittura «determinante» in Giovanni da

Da questa prima e sommaria ricognizione sulle fonti risulta che i frati predicatori il diritto lo conoscono bene e in specie quello canonico⁵⁴. Sono noti a questo proposito i casi di Bernardino, di Giacomo della Marca e specialmente di Giovanni da Capestrano⁵⁵. Essi, come si è visto, recuperano temi sviluppati dai canonisti e li rielaborano al fine di facilitarne la comprensione da parte di un uditorio più vasto⁵⁶. Allo stesso modo, la canonistica guarda con interesse al loro modo di predicare. Ne deriva una circolazione di idee che meriterebbe di essere approfondita su un fronte di ricerca più ampio.

In effetti, in questo mio contributo ho parlato solo di zara e di tavole. Ma il gioco non è solo fortuna. Per sua natura esso è un fenomeno «plurale e (...) proteiforme»⁵⁷ che si declina in una infinita gamma di divertimenti, dalla danza, alla musica, dagli scacchi ai tornei, dai duelli alle più svariate pratiche cavalleresche⁵⁸. Si consideri, ad esempio, il ballo. Nella Pavia di fine Quattrocento, mentre Costa insegna in Università la materia del *Sesto* e delle *Clementine*, Bernardino da Feltre tiene un infuocato sermone contro il carnevale che impazza in città⁵⁹, in cui il piccolo frate spiega che «balar est malum»⁶⁰, ma

Capestrano. Quest'ultimo, studente di diritto a Perugia sotto la guida di Pietro degli Ubaldi e laureato in *utroque iure*, spende questa sua competenza giuridica sul pulpito oltre che nei suoi scritti (trattati e sermoni) caratterizzati da una "circolarità" che consente di parlare al riguardo di trattati *praedicabiles*. Sul punto anche Nardi, *I rapporti tra Bernardino e Mariano Sozzini il vecchio*.

⁵⁴ L'inventario del 1494 della biblioteca domenicana della basilica di Sant'Eustorgio a Milano reca ad esempio, traccia di un cospicuo deposito di testi canonistici: dalla *Summa aurea* di Enrico da Susa alla *Lectura in Decretales* di Niccolò dei Tedeschi, dalla *Glossa ordinaria* al Decreto graziano alla *Summa de paenitentia* di Raimondo da Peñafort e altri ancora. Sul punto v. Kaeppli, *La Bibliothèque de Saint-Eustorge à Milan a la fin du XV siècle*, pp. 5-74. Inoltre, Pellegrini, *L'incontro tra due "invenzioni" medievali. Università e Ordini Mendicanti*, pp. 129-154.

⁵⁵ Sugli assidui contatti fra Giovanni da Capestrano e Angelo di Castro, Mariano Sozzini il Vecchio, avvocato e celebre professore di diritto canonico a Siena, Martino Garati, Paride del Pozzo e altri giuristi dottori si veda Quagliani, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano*, pp. 204-205, nota 37.

⁵⁶ Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, p. 365; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, p. 329-342; Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», pp. 77, 189.

⁵⁷ Van de Kerchove, Ost, *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, p. 6.

⁵⁸ Lucchesi, «*Ludus est crimen?*», p. 185.

⁵⁹ *Sermoni del beato Bernardino*, sermo 1: *De carnisprivio et choreis*, p. 5.

⁶⁰ Nella predicazione medievale, l'immagine della danza è «pericolosamente prossima al diabolico (...) commenti biblici e sermoni concordano infatti nel riconoscerla come nemico tanto ostile e radicato nella prassi sociale da tentare, di volta in volta, di estirparlo attraverso la netta condanna del suo carattere profano». Così Legimi, *Il tema della danza nella predicazione medievale*, pp. 285-292. Se è questa la visione di Bernardino da Siena, già con Giacomo della Marca discepolo di Bernardino, si fa strada l'idea che danzare non è un peccato. Attingendo al tema aristotelico-tomistico dell'*eutrapelia*, il predicatore marchigiano attribuisce al gioco una precisa valenza ricreativa. Quale svago necessario alle fatiche del corpo e della mente, il gioco può essere virtuoso e dunque lecito se praticato con moderazione nel rispetto delle *debitae circumstantiae* (tempo, persona, modo, intenzione, luogo). Così è per la danza quando essa si svolge «cum moderatione et honestate». Questo orientamento, condiviso da altri predicatori quali ad esempio Roberto da Lecce, Cherubino da Spoleto e Bernardino da Feltre, e da esponenti dell'Osservanza francescana autori di manuali per confessori quali Angelo da Chivasso (*Summa Angelica*) e Battista Trovamala (*Summa Rosella*), si impone nel corso del Quattrocento grazie anche al contributo della canonistica minoritaria più sensibile alle nuove correnti della cultura umanistica, per approdare poi nel periodo della Controriforma ad una definitiva cristianizza-

che determinate condizioni possono rendere questo passatempo moralmente accettabile. Lo stesso scrive Costa nel suo trattato sul gioco. I due non si citano ma ambedue attingono alle stesse fonti, ovvero al filone aristotelico-tomistico che offre suggerimenti utili a legittimare il ballo sulla base di una attenta considerazione che afferisce ai tempi, ai luoghi e ai modi di esercizio di questa pratica ludica⁶¹.

zione del gioco (sul punto Rizzi, “*Ludus/ludere*”, pp. 160-170; Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*, pp. 82-94; Ceccarelli, *Il gioco e il peccato*, pp. 341-342, 373-377; Arcangeli, *Davide o Salomè?*, pp. 69-105). Significativa è la presa di posizione di Costa riguardo al ballo praticato dai laici. Ragionando sul canone dell'*eutrapelia*, il canonista pavese riassume nel suo trattato le condizioni che trasformano la danza, da strumento di perdizione diabolica ove i danzanti si abbandonano a *gesticulationes* indecenti e lascive, a passatempo moralmente accettabile.

⁶¹ Rizzi, “*Ludus/ludere*”, pp. 83-89 e 118.

Opere citate

- A. Arcangeli, *Davide o Salomè? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna*, Treviso-Roma 2000.
- Azzone, *Summa super Codicem*, Papias: Rovellis, 1506 (rist. anast., Torino 1966).
- Bernardino da Siena, *Le prediche volgari. Quaresimale fiorentino del 1424*, a cura di C. Cannarozzi, Pistoia 1934.
- Bernardino da Siena, *Prediche volgari del 1425*, a cura di C. Cannarozzi, Pistoia 1934.
- Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul Campo di Siena 1427*, 2 voll., a cura di C. Delcorno, Milano 1989.
- Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, 16° Convegno internazionale di studi sulla spiritualità medievale, Todi 1976.
- C. Cardinali, *Il santo e la norma. Bernardino da Siena e gli statuti perugini del 1425*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 183-191.
- G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo*, Bologna 2003.
- Stefano Costa, *Tractatus de ludo*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis: apud Francesco Ziletti, 1583-1586 (VII, 1584).
- E. Crouzet Pavan, *Quando la città si diverte. Giochi e ideologia urbana. Venezia negli ultimi secoli del Medioevo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 35-48.
- A. Degrandi, *Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 109-120.
- C. Delcorno, *La predicazione nell'età comunale*, Firenze 1974.
- C. Delcorno, *L'exemplum nella predicazione di Bernardino*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 73-107.
- R. Ferroglio, *Ricerche sul gioco e sulla scommessa fino al secolo XIII*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71 (1998), pp. 273-387.
- G. Gabotto, *Giason del Maino e gli scandali universitari nel Quattrocento*, Torino 1888.
- Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma 1993.
- Giovanni d'Andrea, *In tertium decretalium librum novella commentaria*, Venetiis: apud Franciscum Franciscum, 1581 (rist. anast., Torino 1963).
- Guglielmo da Pastrengo, *De viris illustribus et de originibus*, a cura di G. Bottari, Padova 1991 (Studi sul Petrarca, 21).
- Henrici de Segusio cardinalis Hostiensis *Summa Aurea*, Venetiis: [Lucantonio Giunta il giovane], 1574 (Venetiis: apud Iacobum Vitalem, 1574).
- Huguccio, *Summa Decretorum*, Parma, *Biblioteca Palatina*, ms. Parm. 1122.
- J. Huizinga, *Homo ludens*, traduzione di C. van Schendel, saggio introduttivo di U. Eco, Torino 1973 (ed. or., Amsterdam 1939).
- Iacobus de Marchia, *Sermones Dominicales*, I, a cura di R. Lioi, Falconara Marittima 1978.
- T. Kaeppli, *La bibliothèque de Saint-Eustorge à Milan a la fin du XV^e siècle*, in «Archivum fratrum praedicatorum», 25 (1955), pp. 5-74.
- C. Legimi, *Il tema della danza nella predicazione medievale*, in *Predicazione e società nel medioevo: riflessione etica, valori e modelli di comportamento*, pp. 285-292.
- J. Le Goff, *La civiltà dell'occidente medievale*, Torino 1983 (ed. or., Paris 1964).
- M. Lucchesi, «*Ludus est crimen?*». *Diritto, gioco, cultura umanistica nell'opera di Stefano Costa, canonista pavese del Quattrocento*, Milano 2005.
- M. Lucchesi, *Il «Tractatus de ludo» di Stefano Costa. Scheda bibliografica*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età moderna*, Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura di M. Ascheri, G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, III, Roma 2006, pp. 533-541.
- J.-C. Maire Vigueur, *Bernardino et la vie citadine*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 253-282.
- J.-M. Mehl, *Entre culture et réalité: la perception des jeux, sports et divertissements au Moyen Âge et à la Renaissance*, in *Il tempo libero, economia e società (loisirs, leisure, tiempo libre, Freizeit)*. Secc. XIII-XVIII, Atti della 26ª Settimana di Studi, Firenze 1995, pp. 801-823.
- G. Miccoli, *Bernardino predicatore: problemi e ipotesi per un'interpretazione complessiva*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 11-37.
- P. Nardi, *I rapporti tra Bernardino e Mariano Sozzini il vecchio e il loro pensiero in tema d'usura*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 313-334.
- F. Ost: si veda Van de Kerchove M., Ost F.

- L. Pellegrini, *L'incontro tra due "invenzioni" medievali. Università e Ordini Mendicanti*, Napoli 2005.
- Piacentino, *Summa Codicis*, Moguntiae: in officina Ivonis Schoeffer, 1536 (rist. anast., Torino 1962).
- Predicazione e società nel medioevo: riflessione etica, valori e modelli di comportamento*, a cura di L. Gaffuri, R. Quinto, Padova 2002.
- D. Quaglioni, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano († 1456) predicatore e canonista*, in *San Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella società del suo tempo*, Atti del Convegno storico internazionale, a cura di E. Pásztor, L. Pásztor, L'Aquila 1989, pp. 125-140 (apparso anche in «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 193-206).
- S. Raimundus de Pennaforte, *Summa de paenitentia*, a cura di J. Ochoa, L. Diez, Roma 1976.
- A. Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l'azione dei predicatori fra Tre e Quattrocento*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 149-182.
- A. Rizzi, «*Ludus/ludere*»: *giocare in Italia alla fine del medio evo*, Treviso-Roma 1995.
- A. Rizzi, *Gioco, disciplinamento, predicazione*, in «*Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco*», 7 (2001), pp. 79-96.
- F.C. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 7 voll., Heidelberg 1834-1851² (Bd. IV: *Das zwölfe Jahrhundert*, Heidelberg 1850).
- Sermoni del beato Bernardino Tomitano da Feltre*, a cura di C. Varischi, 3 voll., Milano 1964.
- A.A. Settia, *La "battaglia": un gioco violento fra permissività e interdizione*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 121-132.
- A.A. Settia, «*Ut melius doceantur ad bellum*». *I giochi di guerra e l'addestramento delle fanterie comunali*, in *La civiltà del torneo (secc. XII-XVIII). Giostre e tornei tra Medioevo ed età moderna*, Atti del 7° Convegno di studio, Narni 1990, pp. 79-105 (ora in A.A. Settia, *Comuni in guerra: armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna 1993).
- Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, Milano 1988 (1ª ed. 1962).
- M. Van de Kerchove, *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Milano 1953.
- Z. Zafarana, *Bernardino nella storia della predicazione popolare*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 41-70 (ora in Z. Zafarana, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale con scritti in ricordo di Zelina Zafarana*, a cura di O. Capitani, C. Leonardi, E. Menestò, R. Rusconi, Perugia-Firenze, 1987, pp. 249-278).
- L. Zdekauer, *Il gioco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente a Firenze*, in «*Archivio storico italiano*», ser. IV, 18 (1886), pp. 20-74 (ora in L. Zdekauer, *Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano*, a cura di G. Ortalli, Firenze 1993).
- L. Zdekauer, *Sull'organizzazione pubblica del giuoco in Italia nel Medioevo*, in «*Giornale degli economisti*», 5 (1892), pp. 40-80 (ora in L. Zdekauer, *Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano*, a cura di G. Ortalli, Firenze 1993).
- A. Zorzi, *Battaglie e giochi d'azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, pp. 71-107.

Marzia Lucchesi
Università degli Studi di Pavia
marzia.lucchesi@unipv.it